

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 settembre 2022

IL SALTERIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Trav. XIV Villaggio Prealpino n. 41 - BRESCIA

C.F. 03317410177

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2022 alle ore 21:00 regolarmente convocata tramite invito del 5/9/2022, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione di promozione sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato alle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019 recepite in toto dall'ufficio RUNTS Regione Lombardia

2) Altre ed eventuali

1) La Presidente Signora Zucchi Federica, constatata la presenza di 28 soci e 2 deleghe, su un totale di 36 iscritti a libro soci aggiornato al gennaio 2022, dichiara l'assemblea valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Dalila Corsini che seduta stante accetta la carica. Federica Zucchi prende la parola e brevemente informa i soci di aver ricevuto un' informativa dal Sig. Maurizio Crotti, responsabile dell' articolazione Brescia del Runts Regione Lombardia, mediante la quale invitava l'ente a verificare se lo Statuto vigente, prevedeva nello specifico le norme che regolano: la cooptazione degli amministratori ed il voto dei soci, come previste dalle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019 recepite in toto dall'Ufficio Runts Regione Lombardia. La Presidente dopo aver preso visione dello statuto vigente, redatto anteriormente alla data dell'ultima circolare del 30/11/2021, verificava che non rispettava quanto previsto dalla nuova circolare. I consiglieri hanno deciso di provvedere all'aggiornamento dello statuto, per poter accedere più rapidamente all'iscrizione del RUNTS. Visti i tempi stretti, hanno incaricato la Dott.ssa Luigia Giacometti ad adeguare lo statuto vigente. Il Presidente legge il nuovo testo, soffermandosi in particolare sugli articoli aggiornati a recepimento delle nuove disposizioni:

6) Soci 9) Diritti dei soci 17) Consiglio direttivo

I soci ascoltano con attenzione, prendono atto dell'adeguamento, necessario per l'iscrizione al RUNTS e all'unanimità approvano il nuovo statuto, redatto in forma di scrittura privata. I presenti sottoscrivono il nuovo statuto ed il foglio presenza. Le norme statutarie vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale, provvederà senza indugio a registrare il verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 82 comma 3 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 17.

2) Nessuno prende la parola.

Alle ore 22,30 non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea

Il Salterio Associazione di Promozione Sociale C.F. 03317410177, era iscritta al Registro Provinciale di Brescia, Sezione Associazione di promozione sociale al n. 146 (provvedimento n. 4665/14 del 15/12/2010. Pertanto richiede la registrazione dell'atto in esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 c.5 del D.lgs. 117/2017 e l'esenzione dell'imposta di registro previsto dall'art. 82 c. 3 dello stesso decreto.

Il Presidente FEDERICA ZUCCHI

Il Segretario DALILA CORSI

Federica Zucchi

Dalila Corsi

I Soci

FABRIZIO BENATTI

Fabrizio Benatti

EMMA BELPIETRO

Emma Belpietro

ESTER GATTONI

Ester Gattoni

GIULIANA ARKOT

Giuliana Arkot

SILVIA VENTRIGLIA

Silvia Ventrighia

MASSIMO DATTEA

Massimo Dattea

IRINA ISAJEVA

Irina Isajeva

CRISTINA ZANOLA

Cristina Zanola

PAOLA MANENTI

Paola Manenti

ANGELINA MERLINZOCI

Angelina Merinzoci

CLELIA MINELLI

Clelia Minelli

ROSANNA GAFFORINI

Rossanna Gafforini

ROBERTA QUARTU

Roberta Quartu

ALESSANDRA LOBARI *Ambrosio*

STEFANIA MANDONICO *Stefania Mandonico*

STEFANIA CASTELLU *Stefania Castellu*

EZIO CHIANATA

Ezio Chianata

ELENA B. FERRARI

Elena B. Ferrari

BONERA LORENZA

Bonera Lorenza

ANTONIO G. DI

Antonio G. Di

REL. LIOVILLO

Rel. Liovillo

DANIELA DALOLA

Daniela Dalola

FRANCESCO CATALDI

Francesco Cataldi

LAURA BONIOTTI

Laura Boniotti

NICHODIMOS ATHANASIOS

Nichodimos Athanasios

MAURIZIO DE ROBERTIS

Maurizio De Robertis

23-09-2022

55821 3

verifica *esule*

Per delega del Direttore Provinciale

FUNZIONARIO
Maurizio Boniotti

[Signature]

STATUTO IL SALTERIO Associazione di promozione sociale

C.F. 03317410177

Articolo 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
 È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto legislativo 117/2017 e della normativa vigente in materia
 "IL SALTERIO Associazione di promozione sociale o A.P.S., in forma di associazione non riconosciuta, di
 seguito nel presente atto semplicemente associazione. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, senza
 scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità tra
 uomini e donne, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.
 L'Associazione di Promozione sociale o A.P.S.,

L'Associazione utilizza quale acronimo IL SALTERIO Associazione di Promozione sociale o A.P.S.". L'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art 101, comma II del D.lgs. 117/17 e s.m.i. Successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, utilizzerà quale acronimo "IL SALTERIO Associazione di promozione Sociale o A.P.S.- E.T.S. ", tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione fissa la propria sede a Brescia Trav. XIV Villaggio Prealpino n. 41 ed è conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, ma ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti previsti dalle norme.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà aderire, con delibera dell'Assemblea generale, ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 2 – FINALITA'

Articolo 2 – FINALITÀ

Il **SALTERIO**, il nome del gruppo deriva dal greco "psaltérion (da "psallein=pizzicare): in Grecia era il nome generico dato agli strumenti musicali a corde, questi strumenti in uso anche presso gli ebrei servivano ad accompagnare il canto dei salmi e momenti di danza. L'associazione ha scelto questo nome perché richiama il verbo "saltare", movimento che esprime naturale allegria e che quindi ben caratterizza lo spirito del gruppo che ha come obiettivo la promozione della musica e della danza. In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione intende operare per permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità. Per le finalità di cui al presente articolo, la promozione, nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressione di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia di discriminazione e rifiuto dell'altro, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori dell'intervento dell'associazione.

Articolo 3-ATTIVITA'

Salterio intende promuovere la divulgazione della musica e delle danze appartenenti alla tradizione di popoli di ogni nazione e cultura, al fine di favorir l'aggregazione sociale e la conoscenza dei valori insiti nella cultura popolare. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

l) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

[Handwritten signature:] Maria M. C. 71 / 100 / Brava L.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- ▲ attività di ricerca, di studio delle forme di espressività popolari. Ricerca qualificata attraverso lo studio della musica e delle danze antiche e popolari in genere, mediante partecipazioni ad incontri ed attività di coordinamento con altri gruppi italiani, anche mediante un centro aperto al pubblico di documentazione ove operino un gruppo di ricerca della danza, uno della musica popolare ed uno sul teatro. L'associazione auspica di poter gestire direttamente spazi di ricreazione e di studio attinenti il proprio scopo, quali un museo e /o biblioteca, dove vengano conservati spartiti, strumenti musicali, libri, fotografie, dischi e documenti, quali testimonianza della valenza sociale dell'arte.
- ▲ divulgazione della danza etnica per portare "in ogni piazza il mondo in movimento", coinvolgendo il pubblico, quale messaggio di condivisione e solidarietà, in un'ottica di apertura multiculturale, che ben si adatta al contesto sociale multi-etnico del proprio territorio;
- ▲ promuovere spettacoli di danza o teatro ed animazioni di feste popolari, lo spettacolo è per i soci un'introduzione a quello che è considerato il vero momento dell'incontro: il coinvolgimento del pubblico nella danza attraverso "l'animazione".
- ▲ Organizzazione di corsi volti a divulgare le danze etniche, quale momento di aggregazione pubblica, mediante l'attuazione di corsi, stages sia nelle scuole sia aperte al pubblico.
- ▲ Promuovere e partecipare a Festival nazionali ed internazionali di danza.
- ▲ Organizzare; eventi culturali, congressi, convegni ed eventi in genere in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- ▲ La gestione e l'aggiornamento del proprio sito web ed altre modalità interattiva d'informazione

Articolo 4 – ALTRE ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 117, l'associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali, e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli articoli 69-70-71-72-73-75-77 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, istituti, Fondazioni, Cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività intende privilegiare gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

Articolo 6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche anche minorenni, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, eventuali Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro o persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale non dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli altri aderenti. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "L'amm. dell'...", "C. Zande", "U. M...", "P. M...", "S. P...", "R. P..."]

Articolo 7 – RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 9 – DIRITTI DEI SOCI

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
- votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- usufruire delle assicurazioni previste dalla normativa vigente;
- partecipare, nel limite del possibile, a tutte le attività dell'associazione;
- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- accedere a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;
- ad informare e controllare nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 10 – DOVERI DEI SOCI

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
- comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome di "IL SALTERIO " solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa.

Articolo 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e da questo accettata;
- mancato pagamento della quota annuale entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- per decesso;
- condotta incompatibile con i doveri dei soci e mancanza di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

La comunicazione di recesso sarà annotata sul Libro degli associati.

dell'Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative,
comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
La comunicazione di recesso sarà annotata sul Libro degli associati.

Lombardi
Tassi
Viaminelli
[Handwritten signatures]

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'esclusione deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso il ricorso al giudice.

Articolo 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

1. il Consiglio Direttivo;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Segretario.

5. Potrà essere istituito un Collegio dei probiviri.

6. L'organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D.lgs. 117/2017

7. Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017

Articolo 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ha diritto di voto; il voto è palese, e sarà scrutinio segreto solo se una richiesta in tal senso verrà avanzata da almeno 1/10 dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella sede sociale, tal comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci aventi diritto con libertà di mezzi: lettera, fax, mail, o altro sistema elettronico, almeno dieci giorni prima della convocazione. Le convocazioni devono riportare, il luogo, giorno e l'ordine del giorno sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- ▲ per decisione del Consiglio Direttivo;
- ▲ ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, se nominato;
- ▲ su richiesta scritta, indirizzata al consiglio di Direttivo da almeno 1/10 dei soci.
- ▲ Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito contenente l'ordine del giorno che deve essere inoltrato per posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma ad ogni singolo socio risultante dal libro dei soci; in caso di comprovata urgenza l'Assemblea straordinaria può essere convocata in tempi e modi utili. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso presso la sede, e dovrà essere reso noto attraverso gli eventuali strumenti di comunicazione adottati dall'Associazione. L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 15 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei soci membri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti nell'adunanza.

Articolo 16 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la cessazione delle attività dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
- La trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei consiglieri;
- la revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina e la revoca dei soggetti indicati agli articoli 24 e 25.
- Approva il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

Delibera inoltre:

- le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Gianfranco", "Roberto", and "Silvia"]

- le quote di ammissione e i contributi associativi;
- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- approva quando previsto, negli stessi termini relazione o il bilancio sociale;
- l'eventuale esclusione dei soci ordinari.

-ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci.
 Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
 L'Assemblea delibera con la ricerca del consenso. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Per le deliberazioni ir-
 merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio è
 necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati attribuiti sia in prima che in seconda convocazione.
 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto da
 Presidente, e tenuto a sua cura nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale. I soc-
 possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di una
 delega.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, redatto dal segretario o da altr
 componente nominato dall'assemblea. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove
 consiglieri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato de
 membri del Consiglio Direttivo è della durata di due anni, e può essere rinnovato. Gli amministratori saranno ir-
 possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo, la relazione consuntiva, nei casi previsti dalla legge il bilancio sociale e
 propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interess
 generale, purchè ad esse secondarie e strumentali. Le cariche sociali sono gratuite. I consiglieri sono tenuti
 partecipare attivamente a tutte le riunioni. E facoltà del Presidente dichiarare decaduto il componente ch
 ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

E facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta indirizzata
 Consiglio Direttivo ed annotazione nel verbale della seduta.

Il consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che
 sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione. In tal caso la delibera del Consiglio Direttivo
 revoca deve essere ratificata dall'assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoc
 produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può ad
 al Consiglio dei probiviri se entro trenta giorni dalla ratifica dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca
 sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo
 intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo,
 uno o più componenti che non superino la metà degli amministratori in carica, l'organo amministrativo pot
 provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti stilata in occasione delle procedure di nomi
 dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicati. I componenti così nominati scadono con gli a
 componenti. Over per qualsiasi motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dov
 essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Articolo 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia ta
 domanda da almeno la metà dei costituenti del consiglio medesimo e comunque almeno due volta all'anno
 la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea, per deliberare in ordine

Handwritten signatures and notes:
 ... *Giuseppe* ... *Roberto* ... *Silvia* ...
 ... *Roberto* ... *Silvia* ...

compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per consenso. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione potranno essere disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo di commissioni di lavoro da esso nominate, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, ma senza diritto di voto. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Articolo 19 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per due anni; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice presidente.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale o, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto la comunicazione all'interno del Consiglio d'amministrazione oppure all'assemblea dei soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente convoca il consiglio per eleggere all'interno dei suoi componenti in carica e, provvederà al reintegro del numero dei consiglieri seguendo le norme stabilite dall'articolo 18 dello statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà ed i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo dal Vicepresidente. L'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Articolo 20 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Il Vice Presidente sostituisce il presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per due anni. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di derimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica due anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

Articolo 23 – ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il Bilancio sociale dà atto

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Diaminelli", "Roberto", and "Sebring"]

degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 24 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs., 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- rimborsi per convenzioni o contratti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 26 – I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 27 – I CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è inalienabile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 28 – EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 29 – CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'estinzione dell'associazione dovrà essere comunicata a termine di legge al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 30 – DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta".

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, in subordine le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 31 – Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dall'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including: Giovanni, Edoardo, Giuseppe, Roberto, Stefano, etc.]

Articolo 32 - Bilancio sociale

Articolo 32 - Bilancio sociale
 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente
 Entrambi i documenti sono messi a disposizione dei soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a tale scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34- REVISIONE LEGALE DEI CONTI
 In caso di revisione legale dei conti, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso il cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 24, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 35 – AVANZI DI GESTIONE

Articolo 35 – AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 36 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 36 - SCIoglimento e Devoluzione del Patrimonio
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 117/2017

Articolo 37 – DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Articolo 37 – DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI
Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 38 – PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 38 – PERSONALE RETRIBUITO
L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Art. 39-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39-CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

Articolo 40 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Articolo 40 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modificazioni alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 41 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Art. 41 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE
Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto è riconducibile al decreto 117/2017 e a successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 42-NORMA TRANSITORIA

Art. 42-NORMA TRANSITORIA

